

MODALITÀ DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 21.1 LE PROCEDURE DI EMERGENZA GAS | 208 |
| 21.1.1 PROCEDURE DI EMERGENZA GAS IN CASO DI EVENTI CLIMATICI SFAVOREVOLI | 208 |
| 21.1.2 PROCEDURE DI EMERGENZA GAS IN CASO DI INTERRUZIONE/RIDUZIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS | 209 |

21.1 LE PROCEDURE DI EMERGENZA GAS

Il capitolo descrive le modalità per il passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale dichiarata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Come stabilito dall'art. 8 commi 1 e 2 del Decreto 26 settembre 2001, è stato istituito presso il Ministero delle attività produttive (ora: Ministero dello Sviluppo Economico) un Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema gas, con funzione consultiva del Ministero stesso ed avente i seguenti compiti:

- formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza;
- individuare gli strumenti di intervento in caso di emergenza;
- formulare proposte per la definizione delle procedura e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti;
- effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema del Gas, in relazione alle situazioni di emergenza.

21.1.1 Procedure di emergenza gas in caso di eventi climatici sfavorevoli

Tale Comitato ha provveduto a predisporre la “Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli” (Procedura di Emergenza Climatica) ed a proporla al Ministero dello Sviluppo Economico – così come previsto all'Articolo 8 comma 4 dello stesso Decreto – che ne ha disposto l'adozione con Decreto Ministeriale del 25 giugno 2004, così da individuare le regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza ed i relativi obblighi di sicurezza, ai sensi dell'Articolo 8 comma 7 del Decreto Legislativo.

Il Trasportatore, al verificarsi delle suddette condizioni di emergenza e per quanto di sua competenza, si attiene alla Procedura di Emergenza Climatica di cui sopra.

21.1.2 Procedure di emergenza gas in caso di interruzione/riduzione dell’approvvigionamento di Gas

Ai sensi di quanto previsto all’articolo 8 comma 7 del Decreto Legislativo, il Comitato provvede inoltre a predisporre la procedura che individua termini e condizioni degli interventi da attuare, nonché i relativi soggetti responsabili, in caso di interruzione/riduzione dell’approvvigionamento di gas per il sistema nazionale ed a proporla per approvazione al Ministero dello Sviluppo Economico- come previsto all’articolo 8 comma 4 del Decreto 26 settembre 2001 - ai fini della relativa adozione, così da stabilire anche in questo caso le regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definire i relativi obblighi di sicurezza.

Il Trasportatore, al verificarsi delle suddette condizioni di emergenza e per quanto di sua competenza, si attiene alla procedura di emergenza gas di cui sopra.